

- Allegato C alla Raccomanda 19999 -

"FONDAZIONE FUTURO - ETS"
STATUTO

Art. 1 Costituzione

Con atto in data 18 ottobre 2023 è stata costituita (da trasformazione ex art. 42-bis c.c. di preesistente associazione) una Fondazione denominata **"FONDAZIONE FUTURO - ETS"**.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La locuzione "Ente del Terzo Settore", ovvero il suo acronimo "ETS", costituirà parte integrante della denominazione e, una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dovrà essere utilizzata in ogni atto, documento, corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione ha durata indeterminata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente statuto.

Art. 2 Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituiti sul territorio nazionale con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Scopi

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo scopo della Fondazione è, infatti, quello di svolgere attività di erogazione ovvero beneficenza e di pubblica utilità e di perseguire esclusivamente fini di solidarietà sociale in Italia e nel mondo promuovendo lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico della comunità, attraverso la beneficenza. A tal fine la Fondazione opera finanziando progetti ed iniziative particolarmente nel campo dell'assistenza e beneficenza, dell'assistenza sociale, della cultura, dell'istruzione e formazione, della solidarietà internazionale, della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dell'ambiente ed in generale nel campo delle iniziative volte a migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano in Italia e nel mondo.

La Fondazione persegue tale scopo mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017:

--- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

--- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Qui Donde
Rita Lodi

Rebecca Proietto

Antonio
Fondazione Futuro


--- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

--- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

--- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, del D.Lgs. 117/2017;

--- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);

--- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

--- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

--- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

--- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

--- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà altresì:

--- promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;

--- collaborare con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti in Italia e nel mondo;

--- promuovere e sostenere iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, anche relativamente a specifiche aree territoriali;

--- promuovere ed attuare ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di enti non lucrativi che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità.

La Fondazione potrà anche promuovere la diffusione delle proprie attività mediante la distribuzione di materiali illustrativi, la comunicazione attraverso i mass-media, la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi, la ricerca di sponsorizzazioni e contributi da aziende, enti pubblici, privati, agenzie

internazionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre, intraprendere le seguenti ulteriori azioni:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobile, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente ed indirettamente, a soggetti svantaggiati;
- erogare borse di studio.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre associazioni, agenzie, fondazioni, ETS, enti pubblici i cui scopi siano affini a quelli della Fondazione. L'organo deputato all'individualizzazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione. Le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 dovranno essere comunque esercitate nel pieno rispetto dei principi, dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 6 del medesimo Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117.

Art. 4 Patrimonio

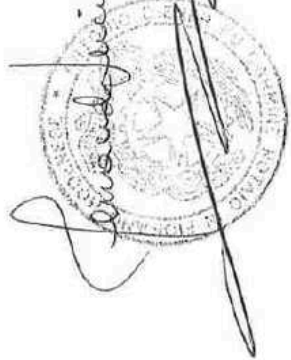
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione, di valore pari ad Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o

Guido
Pire Medici
Rebecca Prochero

R. J. J.

immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

--- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

--- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo

stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia.

Art. 5 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione come previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017; in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate annue comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere predisposto un bilancio in forma di rendiconto per cassa, come previsto dalla norma sopra citata.

Qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo decida, il Bilancio Sociale viene redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) aprile successivo.

Il bilancio di esercizio, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'organo di controllo - revisione e, in caso di redazione, il bilancio sociale devono essere trasmessi a tutti i Fondatori.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utile ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo le forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto, in particolare, degli articoli 17 e 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di volontario è incompatibile in qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 Fondatori

Sono Fondatori e promotori le persone fisiche che hanno partecipato alla nascita della Fondazione avvenuta con atto in data 18 ottobre 2023, ossia: Pierluigi BANCALE, nato a Roma il 4 novembre 1961; Fernanda Luciane CONTE, nata a Caxias do Sul (Brasile) il 7 aprile 1979; Guia BANCALE, nata a Roma il 25 luglio 1997. I Fondatori mantengono tale loro qualifica a vita, o fino a diversa espressione di volontà.

Possono altresì assumere la qualifica di Fondatori le persone fisiche e giuridiche che abbiano contribuito o intendano contribuire in modo rilevante con l'apporto di beni, denaro o della propria opera all'attività della Fondazione e che vengono riconosciuti come tali con delibera inappellabile adottata all'unanimità dal Collegio dei Fondatori (o dall'unico Fondatore).

I Fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, o fino a diversa espressione di volontà, mentre i Fondatori persone giuridiche fino al momento in cui non si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, compreso lo scioglimento volontario, ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali, ovvero fino a espressione di diversa volontà. I Fondatori partecipano di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.

Art 9 Collegio dei Fondatori

Se i Fondatori (promotori e/o successivi) sono in numero superiore a uno, è costituito il Collegio dei Fondatori.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione

Guido Bonadeo

Rita Medici

Rebecca Prochero

Guido Bonadeo



Rita Medici

almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'adunanza, la quale è validamente costituita in presenza della maggioranza dei Fondatori e delibera a maggioranza dei presenti.

Esso può altresì essere convocato da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.

Un Fondatore può farsi rappresentare in assemblea da un altro Fondatore.

Nessun Fondatore può essere portatore di più di una delega.

Ogni Fondatore ha diritto a un voto.

Il Collegio dei Fondatori delibera sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e sulla durata in carica dell'Organo Amministrativo, secondo quanto disposto dal successivo articolo 13), sulla nomina dell'Organo di Controllo e, qualora ciò sia imposto dalla legge, del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 16).

Il Collegio dei Fondatori delibera, inoltre, le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Il Collegio dei Fondatori può richiedere al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative all'amministrazione della Fondazione, nonché prendere in visione tutti gli atti ad essa relativi.

In presenza di unico Fondatore, allo stesso competono tutti i poteri attribuiti nel corso del presente statuto al Collegio dei Fondatori.

Art. 10 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 7 (sette) membri, eletti dal Collegio dei Fondatori, se costituito, o dall'unico Fondatore.

Essi durano in carica per il periodo stabilito dal Collegio dei Fondatori (o dall'unico Fondatore) all'atto della nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2382 cod. civ. (articolo 26, ultimo comma, D. Lgs. 117/2017).

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Collegio dei Fondatori provvede alla sostituzione. Il Collegio dei Fondatori può - in ogni momento - sostituire membri del Consiglio di Amministrazione di propria nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli attribuiti dal presente statuto al Collegio dei Fondatori.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- nominare il Presidente della Fondazione (fatta eccezione per la prima nomina che avverrà in sede di atto costitutivo ad opera del Collegio dei Fondatori) e, laddove ciò sia ritenuto opportuno, uno o due Vice Presidenti;
- approvare il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione, la cui redazione è obbligatoria, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale;
- nel medesimo termine previsto per il bilancio di esercizio, qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o laddove ciò sia ritenuto utile, approvare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida

adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; --- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;

--- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto. Esso inoltre può approvare un regolamento che stabilisca le modalità di funzionamento della Fondazione e può proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri, tra i quali il Presidente.

Art. 11 Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno sei giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

Con le medesime modalità sono invitati i Fondatori ed il o i membri dell'organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, scelto anche al di fuori del Consiglio, e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 12 Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori alle liti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare

Guidonide
Rebecca Prochero
Fondazione
Nile Medici
R. Prochero



singoli compiti al od ai Vice Presidenti, se nominati, i quali, in caso di sua assenza od impedimento, ne svolgono le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Almeno una volta l'anno il Presidente - o altro membro del Consiglio di Amministrazione dallo stesso delegato - relaziona al Collegio dei Fondatori sull'attività della Fondazione.

Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Art. 13 Organo di controllo - Revisione

L'Organo di controllo è nominato dal Collegio dei Fondatori e dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio, il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dalla Legge, il Collegio dei Fondatori nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e pu essere rinominato. Il Revisore:

--- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

--- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali; può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

--- riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora esso sia tutto composto da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

Art. 14 Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, li patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione - che

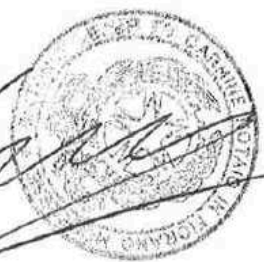
nominerà anche uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri - ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

*Giuseppe de
Ry / Enid
Fernando Luciano Jant*

[Signature]



Rebecca Prochero

Rita Medici

Io sottoscritto Dott. Antonio Diener, notaio residente in Fiorano Modenese con lo studio ivi in via S. Caterina da Siena nn. 30/32, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'allegato C dell'originale cartaceo conservato nella mia raccolta. Fiorano Modenese, il 30 ottobre 2023. F.to Antonio Diener - Notaio